



Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati

**Risposta al foglio del
numero**

Oggetto: Entrata in vigore della L.R. 17/2016 di modifica della L.R. 10/2010 in materia di VAS, VIA ed autorizzazioni ambientali. Nota in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

agli uffici competenti in materia
di ambiente dei Comuni Toscani

agli Enti Parco regionali:
- Alpi Apuane
- Migliarino San Rossore Massaciuccoli
- Maremma

ad ARPAT Settore VIA e VAS

al Dipartimento della Prevenzione
delle Aziende USL della Toscana

ad IRPET

alla Città Metropolitana di Firenze

alle Province Toscane

alle Unioni di Comuni della Toscana

e p.c.

Al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia

Il giorno 5.3.2016 entra in vigore la L.R. 17/2016 di modifica della L.R. 10/2010 in materia di VAS, VIA ed autorizzazioni ambientali.

La L.R. 17/2016 è stata pubblicata sul BURT, parte prima, del 4.3.2016. Il testo coordinato della legge 10/2010 sarà scaricabile dal sito web del Consiglio Regionale, al link "Raccolta normativa".

Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, le principali novità sono le seguenti:



1. si provvede all'adeguamento alla vigente normativa nazionale (parte seconda del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento al D.L. 91/2014, art. 15 e ad alcune modifiche apportate agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. La legge risponde ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo e di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale. Le modifiche introdotte rispondono pertanto alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella nazionale nel frattempo entrata in vigore, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale (art. 39 della legge);

1a. sono stati abrogati gli allegati da A1 a B3, C e D della legge; a tal proposito viene fatto diretto riferimento agli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

1b. le soglie stabilite dall'allegato IV, relativamente ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, devono essere integrate con i criteri contenuti nel D.M. Ministero Ambiente del 30.3.2015, che si applica su tutto il territorio nazionale (art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, art. 43 comma 2 della L.R. 10/2010). Nel caso un progetto di cui all'allegato IV rientri in almeno una delle condizioni di cui ai criteri contenuti al paragrafo 4 del citato D.M., la relativa soglia, ove presente, viene ridotta del 50%;

1c. per quanto riguarda i rapporti tra progetti ed aree protette, è stato abrogato l'art. 43 comma 4 della legge e pertanto si applica direttamente l'art. 6 commi 6 e 8 del D.Lgs. 152/2006 e l'art. 15 comma 3 del D.L. 91/2014. In particolare si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 comma 6 lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'obbligatorietà della VIA per i progetti di cui all'allegato IV (ordinariamente sottoposti a verifica) scatta esclusivamente se i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette di cui alla L. 394/1991;

2. viene data attuazione alla L.R. 22/2015, in merito al trasferimento delle competenze ambientali precedentemente esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana. Si è cercato di accentrare in un medesimo ente le competenze autorizzative e quelle in materia di valutazione di impatto ambientale, secondo principi di semplificazione, snellimento e riduzione degli oneri amministrativi;

3. gli articoli 45, 45-bis e 45-ter della legge stabiliscono le competenze, rispettivamente, di: Regione, Comuni ed Enti Parco Regionali (vedasi l'Allegato alla presente nota). Nel caso di un progetto di cui all'art. 45-bis che interessi il territorio di 2 o più Comuni, l'Autorità competente è il Comune territorialmente interessato in maniera prevalente, il quale coinvolge nel procedimento gli altri Comuni;

4. all'art. 46 la precedente definizione di "Amministrazioni interessate" viene sostituita dalla terminologia presente nella normativa nazionale "Soggetti competenti in materia ambientale";

5. gli artt. 47 e 47-bis disciplinano la struttura operativa dell'Autorità competente e le modalità di supporto tecnico all'istruttoria, con particolare riferimento alle procedure di competenza regionale; costituiscono supporto istruttorio alla Regione, oltre ad ARPAT, anche le Aziende USL e IRPET. I Comuni e gli Enti Parco provvedono in merito, in conformità con i rispettivi ordinamenti;



6. l'art. 47-ter disciplina gli oneri istruttori. Nelle more dell'approvazione di uno specifico atto da parte dell'Autorità competente, il proponente è tenuto a versare una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, con riferimento ai procedimenti di VIA;

7. l'art. 47-quater disciplina le esigenze di riservatezza dei dati naturalistici. La disciplina relativa alla riservatezza dei dati industriali e commerciali è già contenuta nella normativa nazionale;

8. le disposizioni degli artt. da 48 a 52 attuano, integrano e specificano quanto contenuto nella normativa nazionale;

8a. l'art. 48 detta disposizioni specifiche in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità: non è più necessaria la pubblicazione dell'avviso al pubblico sul BURT ed all'albo pretorio comunale, ma è sufficiente la pubblicazione sul sito web della Autorità competente; in recepimento della normativa nazionale, l'Autorità competente non è più tenuta a richiedere il parere dei Soggetti competenti in materia ambientale, ma può chiederne il contributo tecnico istruttorio;

8b. l'art. 50 si riferisce ai contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA). Il SIA deve prendere in esame anche le ricadute socio economiche del progetto sul territorio (comma 3);

8c. l'art. 52 detta disposizioni specifiche in merito alla procedura di VIA; in particolare si segnala che, ai sensi del comma 2 gli atti ed i provvedimenti in materia ambientale necessari alla realizzazione dell'opera, sono acquisiti nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40. In recepimento della normativa nazionale, non è più necessaria l'effettuazione, da parte del proponente, della presentazione pubblica del progetto e del SIA;

8d. gli artt. 48 comma 3 e 52 comma 1 stabiliscono che i Comuni, assieme all'Autorità competente, garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa alle procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA;

9. negli artt. da 53 a 58, nel rispetto della normativa nazionale:

- al fine di favorire la partecipazione del pubblico, sono stati dettati i criteri per lo svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio, nell'ambito della procedura di VIA;
- vengono previste alcune modalità per l'effettuazione del controllo e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;
- sono state individuate le modalità con cui il soggetto proponente di un progetto può chiedere all'Autorità competente per la VIA: se una modifica progettuale che intende apportare sia sostanziale o meno; la modifica di alcune prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo del procedimento; la proroga del termine entro cui il progetto deve essere realizzato, termine contenuto nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;

10. l'art. 61 disciplina i poteri sostitutivi in caso di inadempienza dell'Autorità competente;

11. l'art. 62 disciplina le procedure interregionali (che sono svolte d'intesa tra le Autorità competenti delle 2 o più regioni coinvolte), l'espressione di un parere alla Regione confinante e l'acquisizione di un parere dalla Regione confinante;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE**

12. l'art. 63 prende in esame l'espressione del parere regionale nelle procedure di competenza statale;
13. gli artt. 73-bis e 73-quater disciplinano i rapporti tra VIA ed AIA e tra VIA e valutazione di incidenza;
14. l'art. 49 della L.R. 17/2016 (norme transitorie) al comma 1 stabilisce che ai procedimenti avviati prima della entrata in vigore della legge, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento, ferme restando le disposizioni transitorie relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella legge regionale 3 marzo 2015, n. 22. Al comma 2 vengono elencate le disposizioni attuative delle L.R. 10/2010 che continuano ad applicarsi.
- Si coglie l'occasione per segnalare che il capo secondo della L.R. 46/2013 e l'art. 42 della L.R. 10/2010 prevedono che in alcuni casi, prima dell'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA, si svolga un dibattito pubblico. Vengono fatte alcune distinzioni procedurali tra opere di iniziativa pubblica o privata e tra opere di valore superiore a 50 milioni di € o compreso tra 10 e 50 milioni.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

LG/



Allegato – Artt. da 45 a 45-ter della l.r. 10/2010, competenze.

1) Progetti di competenza comunale

1.1) Procedura di valutazione di impatto ambientale (le lettere indicate fanno riferimento alle tipologie progettuali di cui all'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)

- “b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.” , limitatamente alle acque minerali e termali;

- “u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.” , limitatamente alle acque minerali e termali;

- ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente punto 1.1), ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

1.2) Procedura di verifica di assoggettabilità (i numeri e le lettere indicate fanno riferimento alle categorie ed alle tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)

- “1. Agricoltura

b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.”

- “2. Industria energetica ed estrattiva

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;” , limitatamente alle acque minerali e termali;

- “3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;”

- “7. Progetti di infrastrutture

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;



b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;

c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

g) strade extraurbane secondarie;”, limitatamente alle strade comunali;

“h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;”, limitatamente alle strade comunali;

“i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;”, limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;

“l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

p) aeroporti;”

- “8. Altri progetti

a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;

i) cave e torbiere;”, limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;

“q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;

r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;”

- i progetti di cui al precedente punto 1.1), che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

- le modifiche od estensioni di progetti di cui al al precedente punto 1.1) ed al presente punto 1.2), già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

2) Progetti di competenza dell'Ente Parco Regionale

Sono di competenza degli Enti Parco Regionali le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue, ad eccezione dei progetti relativi a cave (paragrafo 8 lettera i) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006) che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi (che restano di competenza regionale).

3) Progetti di competenza della Regione

Tutti i progetti, di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, non compresi ai precedenti punti 1) e 2).